



**REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO DALL'ESTERNO AI RUOLI DEL PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA**

Emanato con Decreto Rettorale Repertorio n. 196/2025 Prot. n. 50797 del 04/02/2025

Entrata in vigore 05 febbraio 2025

Sommario

Articolo 1 - Oggetto	1
Articolo 2 - Principi generali	1
Articolo 3 - Bando.....	2
Articolo 4 - Requisiti di ammissione ai concorsi.....	3
Articolo 5 - Preselezione.....	3
Articolo 6 - Tipologia e contenuti delle prove d'esame	4
Articolo 7 - Concorsi per titoli ed esami.....	5
Articolo 8 - Commissioni esaminatrici	5
Articolo 9 - Formazione della graduatoria e approvazione degli atti.....	7
Articolo 10 - Disposizioni finali e transitorie	7
Articolo 11 - Entrata in vigore	7

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di reclutamento per l'accesso dall'esterno ai ruoli del personale dell'Università degli Studi di Ferrara, inquadrati nel sistema di classificazione previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente del Comparto Istruzione e Ricerca da assumere a tempo determinato e indeterminato.
2. Le procedure selettive possono assumere le seguenti forme:
 - a) concorso per esami per il reclutamento del personale inquadrato nelle Aree Operatori e Collaboratori
 - b) concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale inquadrato nelle Aree funzionari ed Elevate Professionalità
 - c) corso-concorso per profili specifici.

Articolo 2 - Principi generali

1. Le procedure di reclutamento si conformano ai seguenti principi e criteri generali:
 - adeguata pubblicità della selezione;
 - modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento;
 - utilizzo, ove necessario, dell'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
 - adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti dalla posizione da ricoprire;

- rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- composizione delle Commissioni giudicatrici esclusivamente con esperti di provata competenza, individuati secondo criteri di trasparenza e imparzialità e nel rispetto della parità di genere.

Articolo 3 - Bando

1. I concorsi sono indetti con provvedimenti del Direttore Generale previo esperimento della procedura di mobilità obbligatoria ai fini della ricollocazione del personale in disponibilità (art. 34 D.Lgs. 165/2001), previo esperimento delle procedure di mobilità esterna previste dalla normativa vigente (art. 30 D. Lgs. 165/2001) e previa valutazione delle proposte di mobilità interna presentate al Direttore Generale ai sensi del Regolamento di organizzazione delle strutture tecnico-amministrative dell'Università degli Studi di Ferrara.
2. L'avviso di ciascun bando viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo, affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo e pubblicato sul Portale Unico del Reclutamento (InPA).
3. Il provvedimento deve contenere:
 - l'eventuale profilo ricercato, il numero dei posti a concorso, il regime di impegno, l'area e il/i settore/i professionale/i richiesto nonché il trattamento economico spettante;
 - il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
 - i requisiti generali richiesti ed eventualmente i requisiti particolari previsti per la specifica figura a selezione (un'eventuale qualificazione professionale o eventuali requisiti professionali);
 - il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 165/2001;
 - i punteggi attribuibili alle prove, il punteggio minimo richiesto per l'ammissione alle fasi concorsuali successive;
 - le competenze oggetto di verifica;
 - l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio diversi da quelli di cui all'art. 5 DPR 487/1994, rispetto a quelli prioritari e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi;
 - le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti e le percentuali dei posti riservati alle categorie previste dalla normativa vigente;
 - le misure compensative previste per lo svolgimento delle prove scritte per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell'art. 4 comma 1 della Legge 104/1992 e per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento accertati ai sensi della Legge 170/2010;
 - le modalità di presentazione delle richieste di svolgimento delle prove per le candidate in stato di gravidanza o allattamento al fine di consentirne la partecipazione senza pregiudizio alcuno;
 - le modalità di costituzione della graduatoria di merito.

4. Il bando deve indicare per ciascuna delle qualifiche messe a concorso la percentuale di rappresentatività dei generi nell'Università di Ferrara, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 4 - Requisiti di ammissione ai concorsi

1. Per la partecipazione ai concorsi di cui al presente regolamento, fermi restando i requisiti generali previsti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole o istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti:
 - AREA OPERATORI: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o "Certificato di competenze" relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV - da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione;
 - AREA COLLABORATORI: diploma di scuola secondaria di secondo grado;
 - AREA FUNZIONARI: diploma di laurea (triennale o magistrale a ciclo unico o vecchio ordinamento);
 - AREA ELEVATE PROFESSIONALITA': diploma di laurea magistrale (o laurea specialistica o vecchio ordinamento) accompagnata, di norma, da un periodo pluriennale di esperienza lavorativa in funzioni specialistiche e/o di responsabilità che possono anche richiedere l'iscrizione ad albi professionali.
2. Il bando di concorso può prevedere, tra i requisiti previsti per specifici profili professionali o per l'area delle elevate professionalità, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In tali casi, nei bandi, sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento.

Articolo 5 - Preselezione

1. L'ammissione alle prove concorsuali può essere preceduta da una prova di preselezione qualora il numero dei candidati iscritti al concorso sia tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento della procedura. In tal caso il bando deve prevedere il numero di candidati da ammettere alla prova concorsuale. In caso di parità di punteggio è ammesso un numero maggiore di candidati, tale da comprendere tutti coloro che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificatosi all'ultimo posto utile della graduatoria.

2. Sono esonerati dalla preselezione coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande, abbiano maturato almeno 12 mesi di esperienza lavorativa con rapporto di lavoro subordinato presso l'Università degli Studi di Ferrara.
3. Sono altresì esonerati i candidati che risultano affetti da invalidità uguale o superiore all'80% (art. 20 c. 2 bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 104).
4. Per l'espletamento della procedura preselettiva, l'Ateneo può avvalersi di strutture, enti o ditte esterne dotati di adeguata specializzazione in materia.

Articolo 6 - Tipologia e contenuti delle prove d'esame

1. La tipologia e i contenuti delle prove d'esame devono rispondere a criteri di coerenza e omogeneità rispetto al posto messo a concorso, all'area di inquadramento ed alla tipologia dell'attività lavorativa da svolgere.
2. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti.
3. Le prove d'esame si articolano come segue:
 - per l'accesso all'Area Operatori: una prova teorico-pratica diretta all'accertamento del livello di qualificazione del candidato;
 - per l'accesso all'Area Collaboratori: una prova scritta o pratica ed una prova orale. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta o pratica un punteggio non inferiore a 21/30. La prova orale si intende superata con una votazione non inferiore a 21/30;
 - per l'accesso all'Area Funzionari: due prove scritte oppure una prova scritta ed una prova pratica, ed una prova orale. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta o pratica un punteggio non inferiore a 14/20. La prova orale si intende superata con una votazione non inferiore a 14/20;
 - per l'accesso all'Area Elevate Professionalità: due prove scritte oppure una prova scritta ed una prova pratica, ed una prova orale. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta o pratica un punteggio non inferiore a 14/20. La prova orale si intende superata con una votazione non inferiore a 14/20.
4. Qualora il programma d'esame non richieda specifiche conoscenze informatiche o di lingue straniere, l'accertamento delle conoscenze informatiche e delle lingue straniere (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 165/2001) viene effettuato in sede di prova orale e si concluderà con un giudizio di idoneità o inidoneità del candidato, senza attribuzione di punteggio. Il giudizio di inidoneità inibisce l'inserimento del candidato nella graduatoria finale di merito.

5. Le prove scritte possono consistere in apposite domande a risposta multipla da risolvere in un tempo predeterminato, se indicato nel bando.
6. I titoli valutabili, laddove previsti dal bando, e il programma d'esame sono determinati in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa da svolgere, all'area di inquadramento e al settore professionale.
7. I titoli di studio superiori al requisito d'accesso, la formazione e l'esperienza documentate negli ambiti di interesse del profilo costituiscono titoli da valutare obbligatoriamente.
8. La pubblicazione del calendario di svolgimento delle prove (comprensivo dell'indicazione delle date e dei luoghi) e del loro esito è effettuata sul sito istituzionale dell'Ateneo, affissa all'Albo ufficiale di Ateneo e pubblicata sul Portale InPA almeno quindici giorni prima della data stabilita e vale, a tutti gli effetti di legge, quale comunicazione ufficiale ai candidati.
9. Nella pubblicazione degli esiti delle prove i candidati saranno identificati con il numero di protocollo ricevuto, tramite mail, al momento dell'iscrizione al concorso, se non diversamente previsto nel bando di concorso.

Articolo 7 - Concorsi per titoli ed esami

1. I concorsi per la copertura di posti delle Aree Funzionari ed Elevate professionalità sono per titoli ed esami. Nei bandi sono espressamente indicati i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile per categoria.
2. Ai titoli è riservato un peso pari ad un terzo del monte punti complessivo.
3. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri di valutazione in sede di riunione preliminare, è effettuata dopo lo svolgimento della prova orale per i soli candidati che hanno superato la prova stessa e si deve concludere entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali.
4. La valutazione dei titoli è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ateneo, affissa all'Albo ufficiale di Ateneo e pubblicata sul Portale InPA.
5. I bandi di concorso per l'accesso all'Area Operatori e all'Area Collaboratori non prevedono la valutazione dei titoli.

Articolo 8 - Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al presente regolamento sono nominate con provvedimento del Direttore Generale.
2. Le commissioni sono costituite da un Presidente, due esperti nelle materie oggetto del concorso e un segretario scelti tra dipendenti di ruolo dell'Amministrazione ed o esterni alla stessa.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non possono farne parte i componenti dell'organo di direzione politica dell'Università di Ferrara, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti

sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4. Dall'atto di nomina devono risultare il ruolo e la professionalità dei componenti la Commissione.
5. Nel rispetto di tali principi le commissioni sono composte da personale di area pari o superiore a quella cui il concorso è riferito:
 - a) personale dirigenziale o equiparato (personale docente, ricercatori dirigenti e funzionari apicali o appartenente all'Area Elevate professionalità), con funzione di presidente, appartenente all'Università di Ferrara o ad altra amministrazione;
 - b) docenti ed esperti nelle materie oggetto del concorso;
 - c) professionisti esperti o appartenenti a enti esterni specializzati nella valutazione delle capacità, attitudini, motivazioni individuali e dello stile comportamentale, ove previsto;
 - d) personale non dirigenziale appartenente all'Università di Ferrara, anche con funzione di segretario;
 - e) specialisti in psicologia e gestione risorse umane, ove previsto;
 - f) esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale.
6. Alle commissioni possono essere aggregati componenti aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie relative a specializzazioni non rinvenibili nelle amministrazioni, oltre agli specialisti in psicologia e gestione risorse umane.
7. Il presidente ed i membri componenti delle commissioni possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per il concorso.
8. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
9. I componenti la commissione giudicatrice, presa visione dell'elenco degli iscritti, sottoscrivono la dichiarazione di non avere relazioni di parentela ed affinità, entro 4° grado incluso, con gli altri commissari e con i candidati (art. 5, comma 2 D.lgs. 7 Maggio 1948, n. 1172). Dichiarano, altresì, che non sussistono le cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. e di non essere stati condannati, anche con sentenza, non passato in giudicato, per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti nel titolo II, Capo I del Codice Penale (art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001).
10. Per la composizione delle commissioni esaminatrici, si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 165/2001.

11. I componenti delle commissioni il cui rapporto di impiego si risolve per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.

Articolo 9 - Formazione della graduatoria e approvazione degli atti

1. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, in caso di parità di merito, delle preferenze previste dal D.P.R. 487/94.
2. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei voti riportati nelle singole prove d'esame.
3. Nei concorsi per titoli ed esami il punteggio complessivo è dato dalla somma dei voti riportati nelle singole prove d'esame, alla quale va aggiunta la votazione riportata nella valutazione dei titoli.
4. La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore Generale ed è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ateneo, affissa all'Albo ufficiale di Ateneo e pubblicata sul Portale InPa.
5. Tale pubblicazione vale a tutti gli effetti di legge quale comunicazione degli esiti del concorso ai candidati.

Articolo 10 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, trovano applicazione le norme generali in materia di accesso agli impieghi pubblici.

Articolo 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo.